



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto Numero **14** del **26/02/2026**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026: MODIFICA
REGOLAMENTO E ALIQUOTE**

Il giorno **26/02/2026** alle ore **14:50** e seguenti, a Cervia, presso la Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio Michele Formiglio nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di Ravenna prot. 5541 del 26/01/2026, assunto al protocollo del Comune di Cervia in pari data con n. 5519, con l'assistenza giuridico amministrativa del Vice Segretario Generale Guglielmo Senni, ha adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la deliberazione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri necessari, qui allegati.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera C.C. n. 10/08.03.2007 e successivamente modificato con Delibera C.C. n. 14/27.02.2025 con la quale sono state definite, in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del DPR 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, le seguenti aliquote in funzione dei nuovi scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,40 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,78 %
Oltre € 50.000	0,79 %

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che *"... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ..."*, e dall'altro che *"... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ..."*;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che *"... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo..."*;

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 3 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, a mente del quale *"... L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;*
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento ..."*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 302/2025 D.M. che prevede il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, corredato dei relativi allegati, redatto in base all'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011, approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, degli artt. 11 e 18-bis nonché del paragrafo 9.3.1 dell'allegato 4/1 del D.lgs n. 118/2011 con Delibera G.C. n. 10 del 13.01.2026;

Rilevata pertanto la necessità, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2026, in funzione degli stanziamenti di spesa relativi ai servizi iscritti nello schema del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, di modificare le misure delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026 di cui al vigente Regolamento approvato con la deliberazione C.C. n. 10/08.03.2007 e successivamente modificato con la delibera C.C. n. 14/27.02.2025 richiamata in narrativa;

Ritenuto, in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del DPR 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, di prevedere le seguenti aliquote in funzione dei seguenti nuovi scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,40 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,79 %
Oltre € 50.000	0,80 %

Quantificato presuntivamente in € 2.501.505,00 il gettito dell'addizionale IRPEF dell'anno 2026 derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (All. 4.2) introdotti con il D.lgs n. 118/2011;

Rilevato che gli equilibri di bilancio, in funzione degli stanziamenti di spesa relativi ai servizi iscritti nello schema del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 per gli anni successivi al 2026, saranno garantiti con successive modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, al fine degli opportuni adeguamenti delle aliquote;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale *"... A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce ..."*;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato inoltre atto dei pareri favorevoli espressi dall'Organo di revisione, in data 20/01/2026 con verbale n. 50 e in data 25/02/2026 con verbale n. 52, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi per intero richiamate, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 360/1998, il vigente *"Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF"*, approvato con Delibera C.C. n. 10/08.03.2007 e modificato con la Delibera C.C. n. 14/27.02.2025;

2. di dare conseguentemente atto che il nuovo testo del vigente *"Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF"*, approvato con la Delibera C.C. n. 10/08.03.2007 e successivamente modificato con la Delibera C.C. n. 14/27.02.2025, è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in corsivo grassetto le modifiche apportate;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011;

4. di provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 entro il termine del 20 dicembre 2026, affinché le modifiche abbiano effetto dal 1° gennaio 2026;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Segretario Generale
Guglielmo Senni

Il Commissario Prefettizio
Michele Formiglio

(Atto sottoscritto digitalmente)